

BONUS ASILI NIDO € 3.000

A chi spetta:

Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o comunitaria
- per i cittadini non comunitari è necessario il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE
- Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Cosa spetta

È previsto il pagamento di un buono annuo di 3000 euro, parametrato per ogni anno di riferimento a 11 mensilità, da corrispondere in base alla domanda del genitore che ha sostenuto l'onere della retta.

L'importo è riconosciuto sulla base del modello ISEE:

- € 3.000 per i nuclei familiari con ISEE minorenni fino a € 25.000
- € 2.500 per i nuclei familiari con ISEE minorenni fino da 25.001 a € 40.000
- € 1.500 per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.001

Cosa serve:

- Carta identità e codice fiscale genitore richiedente e codice fiscale bambino
- Documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle singole rette (ricevuta consegnata dall'asilo e la relativa quietanza di pagamento/copia bonifico bancario)

- Documentazione attestante la data di iscrizione all'asilo e i pagamenti effettuati per l'iscrizione
- Denominazione e la Partita Iva dell'asilo nido, se asilo nido privato, necessari anche numero di protocollo, data di iscrizione ed ente che ha autorizzato l'apertura e funzionamento dell'asilo
- Indicazione mesi in cui il bambino frequenterà l'asilo nido
- Codice IBAN

Per bambini con forme di supporto presso la propria abitazione, servirà un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiara per l'intero anno di riferimento, "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica"

Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido).

Nel caso in cui verrà raggiunto - anche in via prospettica - il suddetto limite di spesa, l'Inps non prenderà in considerazione le ulteriori domande (art.5 D.P.C.M.).